

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 49 C.P.A.
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGALE N. 1282 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 13708/2018

Nell'ambito del giudizio N. 13708/2018 introdotto dalla società Abruzzo TV srl (c.f. - p.i. 01701000661), titolare del marchio Telesirio, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 1282 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *"nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati"* da effettuarsi sul sito Internet istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico da effettuarsi *"nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza"*.

Con la medesima ordinanza il TAR Lazio ha altresì fissato la **pubblica udienza di discussione per il giorno 20 aprile 2020.**

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso proposto da Abruzzo TV s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

1. *Della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0056253. 18.09.2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016 (doc.2);*
2. *del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente (doc.3);*
- *di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:*
3. *la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;*

4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati (doc.4);
5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.A00_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.5);
6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

NONCHE' PER LA RIAMMISSIONE DELLA RICORRENTE

Nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale

NONCHE'

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **1282/2019** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, **con il ricorso introduttivo del giudizio n. 13708/2018** la società Abruzzo TV s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico l'ha esclusa dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'emittenza televisiva a carattere commerciale per l'anno 2016 di cui al DPR 146/2017.

Con il primo motivo di ricorso rubricato: **"I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO"** la ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione nella parte in cui le relative ragioni sono state ricondotte dall'amministrazione alla presunta strumentalità delle assunzioni di quattro dipendenti, nonché alla asserita non computabilità dell'amministratore unico tra i dipendenti della società, stante l'inconfigurabilità di un rapporto di subordinazione tra la società ed il suo amministratore unico.

In particolare, con i motivi I.1. ed I.2.- la ricorrente ha dato atto della violazione in sede di esclusione, da parte del Ministero, dell'art. 4 del DPR 146/2017, posto che tale ultima norma, nel disciplinare l'ammissione ai contributi, mentre ha previsto che "... In via transitoria, per le domande relative agli anni

dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda..." non ha previsto alcun requisito, ai fini dell'ammissione, diverso dal numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato, con conseguente illegittimità del provvedimento di non ammissione. Con il motivo I.3. la ricorrente ha altresì contestato nel merito la ritenuta strumentalità delle assunzioni essendo state, le stesse, effettuate al fine di sopperire reali e specifiche esigenze operative aziendali, così come avvalorato anche dalla formula contrattuale applicata dei contratti a tempo determinato, quindi con arco temporale ben definito e calcolato in base a delle precise esigenze di periodo. Sul punto l'amministrazione non ha effettuato alcuna specifica istruttoria limitandosi, apoditticamente, ad affermare la strumentalità delle assunzioni. Con il motivo I.4.- la ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento di esclusione anche nella parte in cui il Ministero ha affermato di non poter computare il Sig. Giuliano Gentile ai fini del requisito minimo dei dipendenti richiesto dall'art. 4 del DPR n.146/2017, in ragione di una presunta carica di amministratore unico della società da questi rivestita e conseguente elisione del vincolo di subordinazione, circostanza che impedirebbe il computo dell'amministratore unico tra i dipendenti. Sennonché la società ha dimostrato che già alla data di presentazione della domanda il sig. Gentile non era più amministratore unico della società ma era sottoposto alle superiori decisioni del consiglio di amministrazione della società ed avvinto a questa dal vincolo di subordinazione essendo stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo ad altro soggetto ovvero in capo alla sig. Elisabetta Angelini.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: **"II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE"** la società ha censurato, al punto II.1., la propria illegittima estromissione dalle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, approvate con decreto direttoriale 1 ottobre 2018, n. 0058806, sotto il profilo della illegittimità derivata.

Con il motivo II.2 la società ha altresì censurato la presunta immodificabilità delle graduatorie definitive in ragione dell'intervenuta presunta "legificazione" del DPR 146/2017 ad opera del cd. "decreto mille proroghe" (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, non potendosi ritenere che tale disposizione abbia prodotto la "legificazione" del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia il dato letterale della previsione, sia il parere tecnico reso sul punto dal comitato per la legislazione, sia ragioni di ordine sistematico giacché la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (legge 21 settembre 2018, n. 108) è rubricata *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Peraltro la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all'applicazione delle disposizioni del DPR per l'anno 2019, per cui la norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all'annualità 2016 oggetto di giudizio. Diversamente opinando,

peraltro, ossia ove il legislatore avesse inteso, approvando la suddetta norma, legificare il DPR, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale. Sul punto la ricorrente ha sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia *"ordinamento della comunicazione"* è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. La ricorrente, in ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la legificazione del DPR, ha altresì chiesto al Collegio giudicante, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia *"ordinamento della comunicazione"* è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione nei cui confronti il TAR Lazio ha disposto la presente integrazione del contraddittorio sono i seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 6 TELENORBA S.P.A.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELECITY S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 T.L.T. S.P.A.
- 14 CANALE 9 S.R.L.
- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 18 CANALE ITALIA S.R.L.
- 19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 20 RADIONORBA – S.R.L.
- 21 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.

22	TELENORBA S.P.A.
23	TELECITY S.R.L.
24	TRMEDIA SRL
25	TELEVOMERO S.R.L.
26	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
27	TELERADIO REGIONE S.R.L.
28	TELECOLOR S.R.L.
29	IL GELSOMINO S.R.L.
30	ESPANSIONE S.R.L.
31	LI.RA. S.R.L.
32	TELEARENA S.P.A.
33	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
34	TRMEDIA S.R.L.
35	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
36	PUBBLIMED S.P.A.
37	RETE 7 S.R.L.
38	RTV 38 S.P.A.
39	MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
40	TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
41	STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
42	TELE UNIVERSO S.R.L.
43	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
44	JULIE ITALIA S.R.L.
45	TELETUTTO S.R.L.
46	RADIO TV PARMA S.R.L.
47	TELE CAPRI S.R.L.
48	TELEQUATTRO S.R.L.
49	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.
50	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO
51	TELE BARI S.R.L.
52	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
53	OTTO PRODUCTION S.R.L.
54	GTV S.R.L.
55	TELE RENT S.R.L.
56	FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
57	TELELOMBARDIA S.R.L.
58	TELEFRIULI SPA
59	GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.
60	R.V.M. S.R.L.
61	CANALE 50 S.P.A.
62	TRM NETWORK S.R.L.
63	TRIVENETA S.R.L.
64	TELETRURIA 2000 S.R.L..
65	RETE SETTE S.P.A.
66	TELEMONTEGIOVE S.R.L.
67	GOLD TV S.R.L.
68	TELE VIDEO SOMMA S.R.L.
69	TELEMAREMMA SRL

70	NOI TV S.R.L.
71	R.E.I. – S.R.L.
72	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
73	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
74	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
75	TOSCANA TV S.R.L.
76	CANALE DIECI S.R.L.
77	TRMEDIA S.R.L.
78	TELENORD S.R.L.
79	SO.G.E.P. S.R.L.
80	RETE 8 S.R.L.
81	TELEUNICA S.P.A.
82	ROSENGARTEN S.R.L.
83	TELE DEHON S.R.L.
84	TV LIBERA S.P.A.
85	GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
86	TELEEUROPA S.R.L.
87	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
88	TELEBELLUNO – S.R.L.
89	T.A. FORMAT S.R.L.
90	UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
91	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
92	OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
93	RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
94	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
95	PUBBLISOLE S.P.A.
96	TELELIBERTA' S.P.A.
97	TELEMANTOVA S.P.A.
98	TVR TELEITALIA S.R.L.
99	RADIO GUBBIO S.P.A.
100	MEDIA ONE S.R.L.
101	FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
102	RETE ORO S.R.L.
103	CANALE 7 S.R.L.
104	RADIO TELE MOLISE S.R.L.
105	RETE KALABRIA – S.R.L.
106	PRIMANTENNA S.R.L.
107	CANALE MARCHE S.R.L.
108	SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
109	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
110	GRP MEDIA S.R.L.
111	RETESOLE S.R.L.
112	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
113	BEACOM S.R.L.
114	TV PRATO S.R.L.
115	EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.
116	AGEBAS – S.R.L.
117	TELEISCHIA S.R.L.

118	RETESOLE S.R.L.
119	CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
120	ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.
121	TV1 S.R.L.
122	GRUPPO AIR S.R.L.
123	IRPINIA TV S.R.L.
124	ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH
125	T.E.F. – S.R.L.
126	TELEREGIONE S.R.L.
127	GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
128	TVP ITALY S.R.L.
129	TELE VCO 2000 S.R.L.
130	TELE RADIO SCIACCA
131	T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.
132	CANALE 85 S.R.L.
133	TV OGGI S.R.L.
134	MEDIACOM S.R.L.
135	TELE SARDEGNA S.R.L.
136	TELEFOGGIA S.R.L.
137	TOPTel S.R.L.
138	PLURISERVICES S.R.L.
139	NETTUNO TV S.R.L.
140	WITEL S.R.L.
141	IMPERIA TV S.R.L.
142	MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA
143	ON AIR S.R.L.
144	WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.
145	ESPERIA TV S.R.L.
146	TRIVENETA S.R.L.
147	VIDEOTOLENTINO S.R.L.
148	FIN TELEVISION S.R.L.
149	TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.
150	ASSOCIAZIONE DREAMER
151	VOXSON TV S.R.L.
152	TELE SOL REGINA S.R.L.
153	PIRENEI S.R.L.
154	ABRUZZIA S.R.L.S.
155	TELESETTELAGHI S.R.L.
156	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.
157	DELTA TV S.R.L.
158	TELE OCCIDENTE SOC. COOP.
159	ULTIMA S.R.L.
160	CANALE 85 S.R.L.
161	TLT MOLISE S.R.L.
162	TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.
163	ROSI SRL SEMPLIFICATA
164	NEW CIAK TELESUD S.R.L.
165	S.T.V. S.R.L.

166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.
167 TELE A 57 S.R.L.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR Lazio-Roma, del 30.01.2019, n. 1282/2019 pubblicata il 31.01.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n.13708/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 27/02/2019

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta